



REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TREVISO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Treviso, nella persona del dr. Rizzo Luigi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n° 5402/2023 R.G. promossa con atto di opposizione ad avviso di accertamento depositato in cancelleria in data 11.09.23

da

Wind Tre spa, rappr.e dif. dall'avv. M. Proto,

parte attrice

contro

Comune di Maserada sul Piave, cont. e

Abaco spa, rappr.e dif. dall'avv. M. D'Auria,

parti convenute

In punto: opp.ad avviso di accertamento n.3 del 12.7.23

Conclusioni della parte attrice:

previa sospensione, accertare e dichiarare: l'indeterminatezza degli atti opposti; in subordine che nessun importo è dovuto a titolo di Cup né a titolo di sanzioni interessi e spese; in ulteriore subordine che comunque nessuno importo è dovuto anche ai sensi del regolamento comunale; per l'effetto dichiarare la nullità dell'avviso di accertamento impugnato. Spese di lite rifeuse.

Conclusioni della parte convenuta Abaco spa:

rigettare il ricorso (senza concessione di sospensiva) e confermare il provvedimento opposto.

Con rifusione delle spese di lite.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Wind Tre spa agisce in giudizio contro il comune di Maserada sul Piave e Abaco spa per veder annullata, previa sospensiva, un avviso di accertamento, nonché ogni atto prodromico,



affermandone la nullità per indeterminazione dell'atto impositivo la mancanza degli atti prodromici, nonché la mancanza di legittimazione passiva.

Parte convenuta contesta ogni richiesta ed eccezione attorea, chiedendo il rigetto anche della sospensiva richiesta non essendo provati né il fumus boni iuris né il periculum in mora.

La causa e' stata istruita documentalmente.

Ritiene questo giudice che la domanda proposta dall'attrice sia infondata nel merito e che le richieste svolte non possano pertanto esser accolte.

Si osserva infatti:

- quanto al difetto di motivazione dell'atto impugnato che l'atto impugnato invece riporta ogni elemento utile sia per individuare i presupposti normativi che quelli di fatto, anche nel quantum;
- quanto alla mancanza degli atti prodromici che il comune opposto non contesta alcuna occupazione abusiva di suolo pubblico bensì chiede il pagamento del canone relativamente all'utilizzo del suolo pubblico (pur non essendo contestato circa il numero delle utenze, si osserva che é calcolato correttamente secondo rilevazione statistica);
- quanto all'eccezione di mancanza di legittimazione passiva che la L.160/2019 in sostituzione dei precedenti canoni Cosap e Tosap ha istituito il Canone Unico Patrimoniale (CUP) in favore degli oneri comunali derivanti da occupazione del suolo pubblico, fornendo un'interpretazione definitiva e non diversamente interpretabile dell'art 1 c.831 in rapporto al comma 848 della L.178/2021, per la quale - anziché individuare il soggetto passivo nel solo titolare della concessione che poi doveva rivalersi sulle aziende utilizzatrici, come avveniva in precedenza - ha chiarito il concetto di soggettività passiva in via mediata quale presupposto per l'applicazione del canone, individuando come soggetti passivi tutti gli utilizzatori *anche in via mediata* (ossia mediante collegamenti VULA, NGA e SLU) la rete dell'ex monopolista delle infrastrutture Telecom spa, *sulla base del numero delle utenze che di fatto* utilizzano in virtù di accordi privati con il concessionario. Tale interpretazione è l'unica conforme alle normative nazionali, adeguatesi alle normative Europee, per consentire la multipla utilizzazione della rete a seguito della liberalizzazione del mercato delle



telecomunicazioni, con conseguente obbligatoria condivisione della rete. Si osserva inoltre che solo nel settore delle telecomunicazioni il legislatore non impone la separazione tra soggetto fornitore e soggetto venditore del prodotto finale ma anzi incentiva la condivisione delle reti, mentre per la distribuzione di gas ed energia elettrica vale il principio contrario.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in €550,00 per parte convenuta oltre accessori di legge tenuto conto della semplicità e ripetitività delle questioni sottese.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando nella causa civile come in epigrafe descritta così decide:

rigetta le domande dell'attrice, confermando il provvedimento opposto, nonché tutti gli atti di prodromici ed i titoli sottesi; liquida le spese di lite in €550,00 oltre accessori di legge alla parte costituita Abaco spa.

Treviso, 13.12.2023

Il Giudice di Pace

